

SENTENZA N. 3426 DEL 19/04/2011 - TAR LAZIO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda
Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4365 del 2010,
proposto da:

PPPPP/LLLLL, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Pajalich, Sandra Di Mascio, con domicilio eletto presso Studio Legale Pajalich - Di Mascio in Roma, via della Giuliana, 50;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Roma;

per l'annullamento

del decreto della Questura di Roma emesso il giorno 1-04-2010 e notificato in data 11-05-2010 con il quale si rifiutava la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2011 il dott.

Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO e DIRITTO

L'odierna ricorrente impugna il diniego opposto dalla Questura di Roma alla istanza di concessione della carta di soggiorno [si legge nel provvedimento oggetto di impugnazione che "dagli atti d'ufficio emerge che la stessa in data 15/12/2005 veniva condannata con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (articolo 444, 445 c.p.) dal Tribunale in composizione monocratica di Roma, irrevocabile il 25/01/2009 per aver commesso in data 14/12/2005, il reato di cui all'articolo 624 c.p., circostanza articolo 625 c.p." e che "nel valutare la pericolosità sociale del richiedente e tutte le circostanze di cui all'articolo 9 del T.U. così come modificato dal decreto legislativo n. 3 dell'8 gennaio 2007, si è tenuto conto della peculiare natura dei delitti commessi che evidenzia il perdurare di un comportamento antigiuridico che induce a ritenere che parte dei suoi redditi derivino da fonti illecite"].

La ricorrente contesta la legittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, rilevando che dalla documentazione depositata in atti emergerebbe inequivocabilmente che la stessa è in possesso dei requisiti necessari per l'ottenimento della carta di soggiorno.

Il ricorso è fondato.

In proposito va osservato che, mentre per il rilascio e per il rinnovo

del permesso di soggiorno l'articolo 5, comma terzo, del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 detta una disciplina rigida che impone il rigetto delle istanze in presenza di determinate condanne penali a carico del richiedente, per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo l'articolo 9, comma quarto, del succitato D.Lgs. n. 286/98, dispone che "Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero".

Tale disposizione, a differenza del precedente articolo 5, comma 3, non prevede alcun automatismo, ma attribuisce all'autorità amministrativa un potere discrezionale che le consente e le impone di valutare caso per caso l'effettiva pericolosità sociale del richiedente (cfr. T.A.R. Veneto Venezia, sez. III, 18 maggio 2010, n. 2056; T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 22 ottobre 2009, n. 4858; T.A.R. Veneto Venezia, sez. III, 04 febbraio 2008, n. 213).

Nel caso concreto il Questore di Roma ha rigettato l'istanza del ricorrente adducendo la mera sussistenza di una condanna penale, peraltro intervenuta in applicazione del disposto degli articoli 444 e 445 c.p., rilevando, ai fini della sussistenza della pericolosità sociale, la "peculiare natura dei delitti commessi" che evidenzierebbe "il perdurare di un comportamento antiggiuridico".

Deve, allora, rilevarsi la erroneità del giudizio valutativo effettuato dalla Questura di Roma che, a fronte di un unico episodio criminoso attribuito alla ricorrente, imputa alla stessa il "perdurare" della condotta criminosa che, evidentemente, non trova rispondenza nello stesso contenuto del provvedimento impugnato.

Non può, d'altra parte, non evidenziarsi - anche ai fini del conseguente rigetto del permesso di soggiorno - che in data 10 gennaio 2011 la ricorrente ha ottenuto la declaratoria di estinzione del reato alla stessa contestato, con conseguente necessità della rivalutazione della intera posizione della ricorrente alla luce anche della fattispecie estintiva evidenziata in atti.

Assorbita ogni altra censura, il provvedimento impugnato deve, quindi, essere annullato e l'Amministrazione dovrà provvedere a rinnovare il procedimento, verificando la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini del rilascio della carta di soggiorno di cui alla istanza della ricorrente.

Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate le spese di lite tra le parti

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 19/04/2011
(Articolo 89, co. 3, codice processo amministrativo)